Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilitá delle istituzioni

►**B**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1999

relativa ai requisiti minimi applicabili all'ispezione degli allevamenti

[notificata con il numero C(1999) 4534]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/50/CE)

(GU L 19 del 25.1.2000, pag. 51)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione del 23 ottobre 2006	L 362	1	20.12.2006

Modificato da:

►**A1**	Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea	L 236	33	23.9.2003

▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1999

relativa ai requisiti minimi applicabili all'ispezione degli allevamenti

[notificata con il numero C(1999) 4534]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/50/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti [1], in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione relazioni sulle ispezioni previste all'articolo 6 della direttiva 98/58/CE;

(2) è necessario armonizzare il modello, il contenuto e la frequenza della presentazione delle relazioni da parte degli Stati membri ed è importante raccogliere informazioni sul numero e sulla qualità delle ispezioni onde accertare l'osservanza della direttiva 98/58/CE da parte degli Stati membri;

(3) i risultati di dette ispezioni sono utili alla Commissione per presentare relazioni specifiche al comitato veterinario permanente conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 98/58/CE;

(4) le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione contenente i risultati delle ispezioni effettuate in materia di protezione degli animali d'allevamento.

2. Sulla scorta di quanto disposto dall'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 98/58/CE, la relazione deve recare le informazioni specificate nell'allegato.

Articolo 2

La relazione è presentata alla Commissione ogni due anni, entro l'ultimo giorno lavorativo del mese di aprile e la prima volta entro il 30 aprile 2002.

▼A1

Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia la relazione dovrà essere presentata per la prima volta entro il 30 aprile 2006.

▼M1

Per la Bulgaria e la Romania la relazione è presentata per la prima volta entro il 30 aprile 2008.

---

[1] GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23.

▼B

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1º gennaio 2000.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼B

ALLEGATO

1. **Specie o categorie di animali**

— Vitelli

— Suini

— Galline ovaiole

▼B

2. **Tabella delle informazioni richieste per ogni specie e categoria di animali sulla base dell'allegato alla direttiva 98/58/CE del Consiglio**

INFORMAZIONI RICHIESTE PER OGNI SPECIE E CATEGORIA DI ANIMALI

STATO MEMBRO:		Anno:		
Specie e categoria di animali: ☐ Vitelli ☐ Suini ☐ Galline ovaiole				
Numero di aziende:			Numero di controlli/ media:	
Tipo e numero di infrazioni			Numero di provvedimenti giudiziari adottati di conseguenza	
Requisito	Definizione (ai sensi della direttiva 98/58/CE)	Numero totale	Parere	Altre sanzioni
Personale	Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate conoscenze			
Controllo	Gli animali sono ispezionati almeno una volta al giorno Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento deve essere disponibile un'adeguata illuminazione Gli animali ammalati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato Ove necessario, gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali			
Registrazione	Il proprietario o il custode degli animali tiene un registro di ogni trattamento medico effettuato e del numero dei casi di mortalità constatati ad ogni ispezione per un periodo di almeno tre anni			
Libertà di movimento	La libertà di movimento dell'animale non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni			
Fabbricati	I materiali e le attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto non devono essere nocivi per gli animali Non devono esservi spigoli taglienti o sporgenze La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o senza un adeguato periodo di riposo			
Impianti	Se la salute e il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, dev'essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali in caso di guasto all'impianto e dev'essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto			
Mangimi e altre sostanze	Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 96/22/CE (1), deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il suo benessere			
Mutilazioni	Riferimento alle pertinenti disposizioni nazionali			
Procedimenti di allevamento	Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali			

(1) Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze B-agoniste nelle produzioni animali (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3).